



C.A.P.  
98068

# Comune di San Piero Patti

## *Città Metropolitana di Messina*

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - SOCIO-CULTURALI

Ordinanza n. 85

del 28.11.2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E L'UBICAZIONE DI SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E DISCIPLINA DEGLI ORARI RELATIVI A TALE ATTIVITA'.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- Il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenza patologiche, al pari delle dipendenza da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- Che l'incremento di tale patologia tra la popolazione è prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita dell'offerta di gioco lecito in denaro.
- **VISTI:**
  - Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, che all'art. 3, comma 2, così recita: *"il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interesse e ne promuove lo sviluppo"*;
  - Il D. Lgs. 59 del 26.03.2010 sulla liberalizzazione delle attività commerciali;

- Il D.L. 13.08.2011, n. 138, così come modificato dalla Legge di conversione 14/09/2011, n. 148, all'art. 3 comma 9 consente di limitare *“l'esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area”* qualora, come recita il comma 11 lettera a e b, la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Salva Italia*) il quale, all'art.31, comma 2, recita *“ secondo la disciplina dell'Unione Europea e Nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”*;
- La Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati *new slot e video lottery terminal (VLT)* e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *“esercizi pubblici”*;

**Vista** la circolare 557/PAS/U/003881/12001 del 19.03.2018 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ministero dell'Interno - recante indicazioni operative sulle distanze minime da luoghi sensibili in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS;

**Considerato** che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendono necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali oltre che clinici, pur nella consapevolezza che le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo a tempo pieno;

**Visti** quindi i poteri del Sindaco di intervenire sia nella disciplina degli orari sia in via d'urgenza per prevenire gravi fenomeni contrari alla salute pubblica e alla stessa vivibilità della città soprattutto in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista socio culturale educativo;

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

**Ritenuto** opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di San Piero Patti e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

**Per i motivi** di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti

### **ORDINA**

Di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza:

- E' vietata, fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video Lottery Terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, TULPS localizzati a meno di 150 ( centocinquanta ) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziale operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
- Il rispetto dei seguenti orari di esercizio dell'attività di sala da gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocate in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del TULPS, così come di seguito indicato:
  1. Orario di esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULLPS (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling): dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
  2. Orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT ecc.) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

### DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio o titolo equivalente è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti\* formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale in particolare dell'art. 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.L. 13 gennaio 2000, n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di San Piero Patti e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Al Comando di Polizia Municipale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.


Contro la presente ordinanza, è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti, al Comando Stazione Carabinieri di San Piero Patti, alla Tenenza Guardia di Finanza di Patti, all'Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli di Stato di Messina, al Comando Polizia Municipale di Sn Piero Patti e alla Regione Siciliana.

Il Responsabile Area

Dott.ssa Graziella CASTELLINO



Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Graziella Narda



IL SINDACO

Salvatore Vito FIORE

